



TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA

*SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA – FERIALE*

Il Tribunale ordinario di Perugia in composizione collegiale in persona dei sig.ri magistrati:

dott.ssa	Stefania Monaldi	Presidente
dott.	Luca Marzullo	Giudice
dott.	Antonio Contini	Giudice rel.

riuniti in camera di consiglio il 23 luglio 2024 ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

nel procedimento iscritto a registro generale al numero **2860 -1** per l'anno **2024** introdotto

DA

██████████, nato il ████████/1998 in TUNISIA con l'avv. Francesco Di Pietro;

RICORRENTE

CONTRO

**MINISTERO DELL'INTERNO – Commissione territoriale per il riconoscimento
della protezione internazionale;**

RESISTENTE

CON L'INTERVENTO DI

**PUBBLICO MINISTERO – PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI PERUGIA;**

INTERVENIENTE EX LEGE

Avente ad oggetto: impugnazione *ex art.* 35 del d. lgs. 28 gennaio 2008, n. 25; istanza cautelare avverso diniego per manifesta infondatezza;

*** * ***

letto il ricorso depositato nell'interesse di ██████████, nato il 04/01/1998 in TUNISIA con il quale impugna il provvedimento adottato il 31 maggio 2024 con il quale la Commissione territoriale ha respinto la domanda di protezione internazionale perché

manifestamente infondata;

osservato che il ricorrente ha chiesto, in via interinale, subordinatamente ad una pronuncia che evidenzi la circostanza che al deposito del ricorso è conseguito un effetto sospensivo ex lege, la sospensione dell'efficacia del provvedimento di diniego;

osservato altresì che il ricorrente è cittadino tunisino, paese qualificato come di origine sicura, e che la domanda è stata valutata come manifestamente infondata alla luce degli articoli 9 co. 2 bis e 28 ter co. 1 lett. b) del d.lgs. 25/2008;

osservato dunque che trovano applicazione l'art. 35 bis 2 co. 3 e 4 del predetto d.lgs. 25/2008;

dato atto che trova altresì applicazione l'articolo 28 bis co. 2 lett. c) del d.lgs 25/2008 che dispone che *“La Questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione e decide entro i successivi due giorni, nei seguenti casi: (...) c) richiedente proveniente da un paese designato di origine sicura (...)”*;

tenuto conto dei principi espressi dalla Suprema Corte di cassazione, Sezioni Unite, 29 aprile 2024, n. 11399, di cui alla seguente massima *"In caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale nei confronti di soggetto proveniente da paese sicuro, vi è deroga al principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato solo nel caso in cui la commissione territoriale abbia correttamente applicato la procedura accelerata, utilizzabile nell'ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta protezione; altrimenti, se la procedura accelerata non è stata rispettata nelle sue articolazioni procedurali, si determina il ripristino della procedura ordinaria ed il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della Commissione territoriale."*

osservato, dunque, che nel caso di specie risulta quantomeno che la decisione della Commissione territoriale è stata adottata oltre il termine di due giorni dall'audizione del ricorrente (*cf.* il verbale delle dichiarazioni rese in audizione, del 28 maggio 2024, e il provvedimento di diniego, adottato nella seduta del 31 maggio 2024);

ritenuto, dunque, che nel caso di specie la proposizione del ricorso ha effetto immediatamente sospensivo dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e che, quindi, in questo senso non vi è luogo a provvedere sull'istanza di sospensione;

P. Q. M.

Il Tribunale ordinario di Perugia, in composizione collegiale come in epigrafe, così dispone:

- non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione, trattandosi di provvedimento la cui è efficacia è da ritenere già sospesa ex lege.
- nulla per le spese.
- dispone, a cura della Cancelleria, la notificazione del ricorso e del presente decreto al Ministero dell'interno, presso la Commissione o la sezione che ha adottato l'atto impugnato, nonché la notificazione del presente decreto al ricorrente;
- avverte le parti che, a norma dell'art. 35-bis 2, comma 4, d. lgs. n. 25 del 2008, hanno facoltà di depositare note difensive entro i cinque giorni successivi alla notificazione del presente decreto, e ulteriori note di replica nei successivi cinque giorni.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni sopra indicate.

Perugia, nella camera di consiglio del 23 luglio 2024

Il Giudice rel. est.
dott. Antonio Contini

Il Presidente
dott.ssa Stefania Monaldi